

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3750 del 06/08/2019
Oggetto	Concessione per occupazione aree Demanio Navigazione Interna per realizzazione presidio di sponda sul Canale Navigabile ed occupazione spazio acqueo antistante ad uso ormeggio imbarcazioni, in Comune di Comacchio (FE) - Richiedente: Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l. - Pratica FE18T0070
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3809 del 02/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione aree del Demanio della Navigazione Interna per realizzazione presidio di sponda sul Canale Navigabile ed occupazione spazio acqueo antistante ad uso ormeggio imbarcazioni.

COMUNE: Comacchio (FE)

CORSO D'ACQUA: Canale Navigabile Migliarino - Porto Garibaldi

RICHIEDENTE: Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l. con sede a Ferrara (FE).

CODICE PRATICA: FE18T0070

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, aggiornando e sostituendo le precedenti di cui alla Delib. G.R. n.

1400/2013;

- la DDG n. 106/2018 con cui si conferisce alla sottoscritta l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

PRESO ATTO che :

- il Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l., con sede a Ferrara (FE) in via G. Fabbri n. 7, P.IVA 01864530389, con istanza presentata in data 05/11/2018 assunta al prot. PGFE/2018/13342, ed alle successive integrazioni del 05/12/2018 prot. PGFE/2018/14790, pratica FE18T0070, ha chiesto la concessione di aree del Demanio della Navigazione Interna in un tratto di sponda destra del Canale Navigabile, catastalmente ubicate di fronte alle part.lle 229 e 1225 (proprietà privata) del Foglio 48 del Comune di Comacchio, per la realizzazione di un presidio di sponda di lunghezza mt. 125 e l'occupazione dello spazio acqueo antistante per ormeggio imbarcazioni turistiche a gestione privata per complessivi 331,50 mq;

CONSIDERATO che:

- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 13 delle Direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, approvate con la D.G.R. 639/2018, sul B.U.R.E.R.T. n. 390 del 12/12/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Valli di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio";
- in data 13/12/2018, con nota PGFE/2018/15165, sono stati richiesti il nulla osta idraulico all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il parere di conformità urbanistica e paesaggistica al Comune di Comacchio, la valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ed il parere per la salvaguardia del patrimonio ittico al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 31/01/2019, assunto al prot. PG/2019/16994, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del nulla osta n. 40/2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po emesso in data 05/02/2019, acquisito agli atti in data 08/02/2019 con il prot. PG/2019/21200 ai sensi della L.R.06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 6 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.9, comma 5 della L.R. 11/2012, in data 08/02/2019 assunto al prot. n. PG/2019/21014, dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara con alcune prescrizioni riportate nel successivo Disciplinare di concessione (Art. 4);

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa alla realizzazione di un presidio di sponda di lunghezza mt. 125 e l'occupazione dello spazio acqueo antistante per ormeggio imbarcazioni turistiche sulla sponda destra del Canale Navigabile possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 1.017,50, mentre per l'annualità 2019 in € 423,96 (n. 5 mensilità).

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 29/07/2019, assunto al prot. PG/2019/118899;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 423,96.
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 1.017,50 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l., con sede a Ferrara (FE) in via G. Fabbri n. 7, P.IVA 01864530389, la concessione di aree del Demanio della Navigazione Interna in un tratto di sponda destra del Canale Navigabile, catastalmente ubicate di fronte alle part.lle 229 e 1225 (proprietà privata) del Foglio 48 del Comune di Comacchio, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per la realizzazione di un presidio di sponda di lunghezza mt. 125 e l'occupazione dello spazio acqueo antistante per ormeggio imbarcazioni turistiche a gestione privata per complessivi 331,50 mq.

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2024**;
4. di stabilire il canone annuo in € 1.017,50, mentre per l'annualità 2019 in € 423,96 (n. 5 mensilità), a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà pagato tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: c/c postale n. 1018766582 , oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa indicando nella causale "Pratica FE18T0070 - canone 2020 per utilizzo di area demaniale";
6. di dare atto che il deposito cauzionale di € 1.017,50 è stato versato;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
8. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di stabilire che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto

in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di G.R. n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Sig. Ventura Guerrino, C.F. VNTGRN48A18A944G, Legale Rappresentante della ditta Mattia Investimenti Immobiliari S.r.l., con sede a Ferrara (FE) in via G. Fabbri n. 7, P.IVA 01864530389 (pratica SISTEB n. FE18T0070)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di aree del Demanio della Navigazione ubicate sulla sponda destra del Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi (Idrovia Ferrarese), catastalmente ubicate di fronte alle part.lle 229 e 1225 (proprietà privata) del Foglio 48 del Comune di Comacchio, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per la realizzazione di un presidio di sponda di lunghezza mt. 125 e l'occupazione dello spazio acqueo antistante per ormeggio imbarcazioni turistiche a gestione privata per complessivi 331,50 mq. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. 1).

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 27 della Delibera di Giunta Regionale n. 639/2018, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE E SPESE

Il canone annuo è fissato in € 1.017,50, mentre per l'annualità 2019 in € 423,96 (n. 5 mensilità). Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati. Inoltre deve apporre e mantenere sempre visibile all'interno dell'area concessa la tabella di concessione (vedi alleg. 2) riportante gli estremi ed i riferimenti del presente atto concessorio.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

In particolare il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara:

- di non installare alcun nuovo attrezzo da pesca, né fisso né mobile, finalizzato all'attività di pesca, sulla sponda di proprietà;
- evitare qualsiasi tipo di sversamento, ponendo particolare attenzione, durante i lavori alle operazioni di rifornimento carburante.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della Delibera di G.R. n. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per

le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti, in particolare dal Comune di Comacchio, le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare. In caso di eventuale diniego di tali autorizzazioni la concessione verrà revocata.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico della Navigazione senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2004 e dall'art. 30 della Delib. di G.R. n. 639/2018.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO (di seguito abbreviata in A.R.S.T. e P.C)

1. L'intervento di ripristino e difesa spondale dovrà essere effettuato con le modalità indicate negli elaborati presentati;
2. Le caratteristiche e dimensioni dello spazio acqueo richiesto devono essere conformi a quanto indicato nella richiesta. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello specchio acqueo e l'intervento di difesa spondale, che verrà realizzato, dovesse provocare a terzi; per questo dovrà provvedere direttamente agli eventuali interventi di sistemazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
3. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.
5. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
6. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle eventuali opere idrauliche esistenti per l'uso richiesto.
7. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.
8. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell' A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano o dai tecnici dallo stesso incaricati;
9. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.
12. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532-218811 oppure con e-mail ai seguenti indirizzi: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it e donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it L'autorizzazione avrà durata anni 1 (uno) a partire dalla data del presente atto.
13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO

- lo smaltimento di ogni tipo di materiale classificato come rifiuto dovrà avvenire in base alle norme di legge (D.Lgs 152/2006 parte quarta) vietandone l'abbandono nell'ambiente;
- si raccomanda di adottare tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni) di sostanze inquinanti;

- le eventuali modifiche al sedime delle vie di accesso dei mezzi necessari all'esecuzione delle opere, dovranno essere ripristinate da parte del Richiedente (accesso al cantiere da via Valle Capre);
- i lavori previsti non dovranno essere eseguiti in periodo riproduttivo della fauna selvatica (1 aprile - 30 giugno di ogni annualità), come previsto dal Piano di Gestione del SIC-ZPS IT4060002 "Valli di Comacchio";
- l'eventuale sistema di illuminazione in fase di cantiere dovrà essere costituito da elementi di potenza limitata ed i fasci luminosi dovranno essere diretti esclusivamente verso il basso;

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e dell'art. 25 della Delibera di Giunta Regionale n. 639/2018 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.